

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE D'URSO)

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalle Convenzioni relative all'adesione, rispettivamente, del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 3 dell'Atto di adesione del 22 gennaio 1972, i nuovi Stati membri delle Comunità europee si sono impegnati «ad aderire alle Convenzioni di cui all'articolo 220 del Trattato CEE nonchè ai Protocolli relativi all'interpretazione di tali Convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli Stati membri originari, per apportarvi i necessari adattamenti».

Con la Convenzione in oggetto si regolamentano ora gli adattamenti necessari all'ingresso dell'Austria, della Finlandia e

della Svezia alle Convenzioni e ai Protocolli sopra citati.

Nei Titoli dal II al V sono contenute tutte le disposizioni volte a modificare e ad integrare - ove necessario - le norme contenute nella Convenzione del 1968, nonchè nel Protocollo del 1971.

La Convenzione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, nè la necessità di norme interne.

Trattandosi di un atto puramente formale, si raccomanda una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

D'URSO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

1° aprile 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalle Convenzioni relative all'adesione, rispettivamente, del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

